




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0001049 - 27/01/2012 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: SC

Roma, 127 GEN. 2012

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Verbania
Via San Bernardino, 27
28922 Verbania**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 346/2011_Mediazione_civile.

Con riferimento al quesito formulato in data 23 novembre, con il quale si chiede di sapere se sia possibile domiciliare la sede di un ente di mediazione e arbitrato presso lo studio professionale di un iscritto, si precisa quanto segue.

Si evidenzia preliminarmente che il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, in attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha introdotto la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali¹. In tale ambito, l'art. 16 disciplina la costituzione degli organismi di mediazione prevedendo che questi siano costituiti esclusivamente da enti pubblici o privati (ovvero organi o articolazioni interne degli enti medesimi) che diano garanzie di serietà ed efficienza². Al fine di accertare tali qualità, il Decreto del Ministero di Giustizia n. 180 del 18 ottobre 2010, nel disciplinare i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione³, ha successivamente precisato che, in sede di iscrizione, il responsabile⁴ del registro è tenuto a verificare la

¹ Tale provvedimento introduce nell'ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale come metodo di risoluzione delle controversie alternativo al tribunale. In base alle disposizioni ivi contenute, chiunque può rivolgersi dinanzi a un mediatore professionista "con requisiti di terzietà" al fine di addivenire in tempi ragionevoli o ad un accordo amichevole o alla formulazione di una proposta per la risoluzione di una controversia civile e commerciale. In alcune materie, ritenute particolarmente conflittuali il ricorso alla mediazione sarà obbligatorio prima di poter intraprendere una azione ordinaria davanti ai giudici.

² L'art. 18 del citato decreto, disciplina, altresì, la costituzione degli Organismi da parte dei Consigli degli Ordini professionali per le materie riservate alle loro competenze, stabilendo che questi si debbano avvalere di proprio personale e utilizzare locali nella propria disponibilità.

³ Vd. art. 4, co. 1, del D.m. Giustizia n. 180/2010:

"Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati".

⁴ Vd. art. 3, co. 2, del D.m. Giustizia n. 180/2010:

"2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale

professionalità e l'efficienza dei richiedenti, accertando in particolare il possesso da parte di tali soggetti di taluni requisiti finanziari e organizzativi, tra cui la sede dell'organismo⁵. Come può osservarsi, dunque, il soggetto interessato a richiedere l'iscrizione (soggetto che, come evidenziato, può essere solo un ente pubblico o privato) è tenuto esclusivamente ad indicare la sede dell'organismo di mediazione che intende costituire. Tale requisito, peraltro, può essere attestato dal richiedente tramite autocertificazione⁶.

Alla luce di tali indicazioni, in riferimento al quesito segnalato, non sussistendo nella disciplina di riferimento ulteriori indicazioni, si ritiene ammissibile che un ente interessato a costituire un proprio organismo di mediazione possa indicare come sede del suddetto organismo lo studio professionale dell'iscritto.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione



della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico".

⁵ Vd. art. 4, co. 2, del D.m. Giustizia n. 180/2010:

"2. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare:

- a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);*
- b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;*
- c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;*
- d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;*
- e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;*
- f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;*
- g) la sede dell'organismo."*

⁶ Vd. art. 4, co. 5, del D.m. Giustizia n. 180/2010:

"Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), è attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa".